



VIA S. PIETRO, 53 - 36064 MASON VICENTINO (VI) - C.F. 91017510248  
tel. e fax: 0424/708710 - cell. 347/7899867 - E mail: [info@sankalpa.it](mailto:info@sankalpa.it) - Sito Web: [www.sankalpa.it](http://www.sankalpa.it)  
Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato N. VI 0487

**ASSOCIAZIONE  
SANKALPA  
ONLUS**

# **STATUTO**

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

**“SANKALPA”**

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci  
in data 23 maggio 2010**



## **TITOLO I**

DISPOSIZIONI GENERALI

## **TITOLO II**

FINALITA' E ATTIVITA'

## **TITOLO III**

I SOCI

## **TITOLO IV**

GLI ORGANI

- CAPO I: l'Assemblea
- CAPO II: l'Organo Direttivo - esecutivo
- CAPO III: il Presidente
- CAPO IV: il Segretario

## **TITOLO V**

LE RISORSE ECONOMICHE

## **TITOLO VI**

IL BILANCIO

## **TITOLO VII**

LE CONVENZIONI

## **TITOLO VIII**

ASSUNZIONI DI DIPENDENTI - RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

## **TITOLO IX**


RESPONSABILITA'

## **TITOLO X**

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

## **TITOLO XI**

DISPOSIZIONI FINALI



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita una organizzazione di volontariato, apolitica e senza scopo di lucro, denominata: << Associazione Sankalpa >> che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'associazione ha sede in via San Pietro, 53 nel comune di Mason Vicentino (VI).

#### ART. 2

(Durata)

1. La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2020. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

#### ART. 3

(Statuto)

1. L'associazione di volontariato << Associazione Sankalpa >> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 4

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

#### ART. 5

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno della metà più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ART. 6

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## TITOLO II

### FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

#### ART. 7

(Finalità nell'obiettivo)

1. L'Associazione di volontariato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promozione umana, anche in collaborazione con altri enti o organismi vari nazionali e internazionali.
2. Aiuta, sostiene e divulga le attività ed i servizi delle Comunità di recupero per soggetti con patologie legate alla dipendenza da sostanze e delle strutture ad esse collegate, nonché di altre strutture di recupero presenti sul territorio.
3. Promuove, realizza, gestisce e/o partecipa a iniziative e servizi volti a contrastare l'emarginazione, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, ad accogliere la vita e a migliorarne la qualità, sia nella sua globalità che nelle sue diverse espressioni: servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, di inserimento lavorativo ed abitativo, di recupero umano, culturale e spirituale, di professionalizzazione e di specializzazione, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi utili al raggiungimento dello scopo sociale.
4. L'associazione si propone inoltre di favorire la crescita etica e morale dell'individuo secondo i valori dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso.

  
**ART. 8**  
(Attività sociali)

1. L'associazione tra le proprie attività collabora, attraverso prestazioni di volontariato personale, spontaneo e gratuito dei propri soci, alle attività residenziali, ricreative, del tempo libero, di assistenza e sorveglianza degli utenti accolti presso le strutture di recupero presenti sul territorio.
2. Sostiene con fattiva e organica collaborazione di volontariato strutture sia laiche che di ispirazione religiosa che lavorano nei campi delle finalità perseguiti dall'associazione, quali ad es. strutture socio assistenziali residenziali e non, case di accoglienza, centri di promozione e animazione sociale, culturale, religiosa, nonché altre strutture similari.
3. Partecipa a programmi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, progettati da parte di organismi pubblici o privati.
4. Organizza e realizza attività per raccolta di fondi per il finanziamento di progetti propri, di organismi nazionali ed internazionali.
5. Progetta e realizza in proprio iniziative di solidarietà e di progetti di cooperazione in campo economico, sociale o sanitario, anche con realtà locali nazionali e non.
6. Attiva rapporti di collaborazione, attraverso eventuali apposite convenzioni, con gli Enti locali, le istituzioni e le altre realtà sociali operanti nel territorio.
7. Gestisce marginalmente attività commerciali e produttive i cui proventi vengono impegnati per intero nel finanziamento delle attività istituzionali dell'Associazione.
8. Organizza e realizza attività formative, culturali, sociali, etiche e spirituali tramite convegni, conferenze, riunioni, proiezioni, mostre, esposizioni, spettacoli, viaggi, feste sociali ecc.
9. Pubblica e diffonde opuscoli, giornali, riviste e supporti audio e video sulle attività dell'associazione o connesse e affini.

**ART. 9**  
(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'associazione di volontariato opera nel territorio della regione Veneto, nel territorio nazionale ed internazionale.

**TITOLO III**


**I SOCI**

**ART. 10**  
(Ammissione)

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. I soci possono essere:  
*Soci Operativi*: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando attività gratuita e volontaria secondo modalità concordate con il Comitato Direttivo in base alle qualifiche relative alla fattiva opera svolta nell'ambiente associativo.  
*Soci Promotori*: sono soci promotori le persone fisiche che contribuiscono agli scopi dell'Associazione apportando, a titolo gratuito, denaro o beni.
3. L'ammissione all'Associazione sarà deliberata dal Comitato Direttivo, su domanda (scritta) del richiedente.

**ART. 11**  
(Diritti)

1. I soci dell'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. I soci dell'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
4. Il numero dei soci è illimitato.
5. In nessun caso la quota associativa può essere trasferita o rivalutata.



**ART. 12**  
(Doveri)

1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

**ART. 13**  
(Esclusione)

1. Il socio dell'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.
2. L'esclusione è deliberata dal comitato direttivo a maggioranza e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

**TITOLO IV**  
**GLI ORGANI**

**ART. 14**  
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il comitato esecutivo, il presidente ed il segretario.
2. Le cariche sociali sono gratuite.

**CAPO I: L'Assemblea**

**ART. 15**  
(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione.
2. L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dai soci.

**ART. 16**  
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente dell'associazione, o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno il venti per cento degli associati.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso (scritto) contenente l'ordine del giorno almeno n. 20 giorni prima.

**ART. 17**  
(Validità della assemblea)

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

**ART. 18**  
(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).



**ART. 18 bis**  
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario; oppure: da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

**CAPO II: Il comitato esecutivo**

**ART. 19**  
(Composizione)

1. Il comitato esecutivo è composto da 5 a 7 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

**ART. 20**  
(Presidente del comitato esecutivo)

1. Il presidente dell'associazione è il presidente del comitato esecutivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il comitato.

**ART. 21**  
(Durata e funzioni)

1. Il comitato esecutivo dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza del cinquanta per cento più uno degli associati.
2. Il comitato esecutivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente. E' compito del Comitato Esecutivo: definire il programma dell'attività sociale, proporre la quota sociale annua di iscrizione e le eventuali quote di partecipazione a specifiche attività dell'associazione, approvare i regolamenti interni, istituire e nominare organi consultivi e gruppi di lavoro.
3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. In caso di rinuncia o dimissioni di un membro del comitato esecutivo si provvederà alla sostituzione tramite cooptazione.

**CAPO III: Il presidente**

**ART. 22**  
(Elezione)


1. Il presidente è eletto dal comitato esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti nella prima riunione dopo l'elezione.

**ART. 23**  
(Durata)

1. Il presidente dura in carica quanto il comitato esecutivo.
2. L'assemblea, convocata da almeno il cinquanta per cento più uno degli associati e con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

**ART. 24**  
(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'associazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.
2. Il presidente presiede il comitato esecutivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

  
A) In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti gli obblighi e tutti i diritti autonomamente.

**ART. 25**  
(Presidente Onorario)

1. L'assemblea dei soci può nominare il Presidente Onorario nella veste di Padre Spirituale e guida dell'associazione. Tale figura avrà natura di organo consultivo senza poteri.

**CAPO IV: Il segretario**

**ART. 26**  
(Elezione)

1. Il segretario è eletto dal comitato esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

**ART. 27**  
(Durata)

1. Il segretario dura in carica quanto il comitato esecutivo.

**ART. 28**  
(Funzioni)

1. Il segretario provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e Comitato Esecutivo.
2. Il segretario predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato entro il mese di marzo.
3. Il segretario provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti. Provvede inoltre alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Comitato.

**TITOLO V**

**LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)**


**ART. 29**  
(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili, e mobili;
- b) contributi e quote associative;
- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/1991.

**ART. 30**  
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, persegono scopi analoghi.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



**ART. 31**  
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea su proposta del Comitato esecutivo.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

**ART. 32**  
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

**ART. 33**  
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione;
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi della L. 266/91;

**ART. 34**  
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguitamento di finalità di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

**TITOLO VI**  
**IL BILANCIO**

**ART. 35**  
(Bilancio e conto consuntivo)


1. I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

**ART. 36**  
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
2. Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

**ART. 37**  
(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio;
3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il trenta giugno di ogni anno;
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.



## TITOLO VII LE CONVENZIONI

### ART. 38 (Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo;
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.

### ART. 39 (Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente della associazione di volontariato.

### ART. 40 (Attuazione della convenzione)

1. Il Comitato esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

## TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

### ART. 41 (Dipendenti)

1. L'associazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione;
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

### ART. 42 (Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'associazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo;
2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge;
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi;

## TITOLO IX LA RESPONSABILITA'

### ART. 43 (Responsabilità ed assicurazione dei soci)

1. I soci dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

### ART. 44 (Responsabilità della organizzazione)

1. L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



**ART. 45**  
(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**TITOLO X**  
**RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

**ART. 46**

1. L'associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

**TITOLO XI**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**ART. 47**  
(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tre quarti degli aderenti, si determineranno le modalità di ripartizione dei beni residui così come previsto dall'art. 34 del presente statuto.

**ART. 48**  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA ENTRATE - VICENZA (VI)  
AREA SERVIZI  
ESTERNO DI REGISTRAZIONE  
02/05/2010 Serie 3 eson. 1326  
D.L. 10/05/2010



IL FUNZIONARIO  
Trombetta Samuele

COMUNE DI MASON VIC.NO - PROVINCIA DI VICENZA

ATTESTO che la presente copia riprodotta su ..... 12 ..... facciate  
è autentica e conforme all'originale esibitomi ai sensi dell'art. 18  
del D.P.R. nr. 445/2000 e previa osservanza dei successivi  
artt. 75 e 76.  
In carta legate / libera per uso ART. 27-bis TAB. ALL. B DPR 642/1972  
- 5 AGO. 2010  
Mason Vic.no, .....



Il Funzionario Comunale Incaricato  
Boscardin Annamaria

Boscardin Annamaria!